

Il processo ad Atene

Secondo l'ordinamento giuridico ateniese si potevano promuovere due diversi tipi di cause:

- l'azione privata (δίκη), che poteva essere intentata solo dalla parte lesa, in quanto l'illecito colpiva un interesse personale;
- l'azione pubblica (γραφή), che poteva essere intentata da qualunque cittadino, in quanto l'illecito colpiva gli interessi della polis.

Non bisogna cedere alla tentazione di sovrapporre δίκη e γραφή, rispettivamente, al nostro diritto civile e penale. Infatti alcune delle tutele di cui, nella giurisprudenza moderna, è titolare lo stato che procede automaticamente non appena abbia

- l'istruttoria (ἀνάκρισις) presieduta da un magistrato che raccoglieva il materiale processuale (leggi, prove, testimonianze) presentato dai pretendenti e lo inoltrava al tribunale competente;
- il processo vero e proprio che si svolgeva nella sede designata dal magistrato.

Nel giorno dell'udienza, fissato secondo un calendario curato dai tesmoteti, gli aspiranti giudici si presentavano nell'agorà, dove avvenivano le complesse operazioni di sorteggio. Il magistrato preposto alla causa sorteggiava dieci giudici: quattro per lo scrutinio dei voti, uno per il controllo della clessidra (ἐπιτὸ ὕδωρ), cinque per la verifica di tutte le operazioni.

Dopo una cerimonia religiosa cominciava il dibattimento. Le parti in causa avevano diritto ciascuna ad un'arringa e ad una successiva controreplica. Il tempo accordato ai due contendenti era scandito da una clessidra ad acqua.

Le parti in causa dovevano pronunciare personalmente le proprie orazioni, anche se era concesso il ricorso ad un συνήγορος, chiamato per la sua competenza in materia giuridica o per la sua autorevolezza. Le persone prive di capacità giuridica (donne, minorenni, meteci e schiavi) erano rappresentate dal tutore o dal padrone. Chi poteva permetterselo affidava ad un logografo la stesura di un discorso, che poi avrebbe pronunciato personalmente in tribunale.

Durante il dibattimento era possibile ascoltare le deposizioni dei testimoni e la lettura delle leggi che disciplinavano la materia in questione. In questa fase la clessidra era fermata.

Il processo doveva concludersi nell'arco della giornata; pertanto, terminati gli interventi dell'accusa e della difesa, i giudici procedevano immediatamente alla votazione utilizzando due gettoni, uno pieno per l'assoluzione e l'altro forato per la condanna. Ciascun giudice metteva il gettone che considerava valido in un'urna di bronzo e l'altro in una di legno. Quindi si procedeva al conteggio dei voti: chi otteneva più voti

notizia di un reato, richiedevano invece una querela di parte: l'omicidio (φόνου δίκη), ad esempio, poteva essere perseguito solo su iniziativa dei parenti della vittima. D'altra parte i maltrattamenti in seno alla famiglia o la diffamazione erano considerati delitti contro la polis e soggetti a γραφή (rispettivamente κακώσεως γραφή e ὑβρεως γραφή).

L'amministrazione della giustizia era esercitata dai cittadini per mezzo del tribunale popolare dell'Eliea (ἡλιαία), diviso in dieci sezioni (δικαστήρια), che si riunivano congiuntamente solo in casi straordinari. La giurisdizione dell'Eliea si estendeva alle azioni pubbliche e private, con l'eccezione dei

casi di omicidio.¹ I giudici (δικασταί) ricevevano un'indennità: inizialmente di un obolo, in seguito di tre.

Il procedimento giudiziario iniziava con la πρόκλησις, una citazione orale rivolta dall'accusatore all'accusato alla presenza di testimoni; il primo presentava poi al magistrato la sua denuncia e depositava una somma per le spese processuali; l'altro poteva presentare una controaccusa (ἀντιγραφή).

L'azione legale prevedeva due momenti:

¹ Vd. *infra*.



Leo von Klenze, *Veduta dell'Acropoli e dell'Areopago di Atene*, 1846. Monaco di Baviera, Neue Pinakothek.

aveva la vittoria. In caso di parità, la vittoria andava all'accusato in nome del cosiddetto ψήφος Ἀθηναίων, in memoria dell'intervento della dea Atena durante il processo contro il matricida Oreste. Se il verdetto era assolutorio, la seduta era sciolta; in caso contrario si continuava per decidere la pena, a meno che questa non fosse già prevista dalla legge. Le condanne andavano da multe o ammende di varie entità all'esclusione da certi diritti, al carcere, all'esilio o alla morte.

Oltre all'Eliea, esistevano altri tribunali ad Atene, competenti per i reati di sangue:

- l'**Areopago**, il tribunale più importante, che aveva sede sulla collina di Ares, vicino alla grotta delle Eumenidi; composto da ex arconti, l'Areopago giudicava i casi di omicidio premeditato (φόνος ἐκ προνοίας),² di ferimento con intenzione omicida (τραῦμα ἐκ προνοίας), di incendio di una casa abitata e di avvelenamento; le pene previste erano la condanna capitale nel caso di omicidio, l'esilio e la confisca dei beni nel caso di ferimento;
- il **Palladio**, che si riuniva nell'omonimo sacrario della dea Atena; era competente in materia di omicidio involontario (φόνος ἀκούσιος) e di istigazione all'assassinio; la pena era la confisca dei beni e l'esilio temporaneo, che

poteva essere revocato dai parenti della vittima;

- il **Delfinio**, i cui membri si incontravano nel santuario di Apo Delfinio; era competente se l'arconte, incaricato dell'istruttoria, riteneva l'omicidio legittimo (φόνος δίκαιος)
- il **Pritaneo**, che si riuniva presso il πυρτανήιον dove era custodito il focolare sacro della città, interveniva nei casi di omicidio compiuto da ignoti, da animali o da oggetti che erano stati causa di morte;
- il **Freatto**, che giudicava chi, essendo già in esilio per omicidio involontario, aveva commesso un altro omicidio premeditato; l'imputato, a cui era interdetto l'accesso alla città, sedeva su una barca in mare di fronte ai giudici, e si trovavano sulla riva della località del Pireo chiamata Freatto; in caso di assoluzione, l'imputato ritornava in esilio, mentre in caso di condanna subiva la pena capitale.